

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 7/2009

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

OGGETTO: Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009. Capitolo 1310 -PG 3.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, gli oneri derivanti dai numerosi adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le Prefetture in occasione delle prossime elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sono posti direttamente o indirettamente a carico di diverse amministrazioni, secondo le loro specifiche competenze. Allo scopo di agevolare l'espletamento dei delicati servizi relativi alle predette consultazioni e di garantire, peraltro, il regolare, tempestivo pagamento delle spese, si impartiscono le seguenti istruzioni.

§ 1 - Finanziamento.

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate è in corso apposita richiesta di stanziamento di fondi al Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare sul capitolo 1310 -PG 3- dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente anno 2009 (competenza), destinata al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione dello svolgimento delle elezioni quali, ad esempio, il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali, la retribuzione del lavoro straordinario del personale comunale, l'allestimento dei seggi, la provvista di eventuali stampati non forniti direttamente dallo Stato, la disciplina della propaganda elettorale, i

trasporti ecc, come meglio di seguito specificato.

Con imputazione al suddetto capitolo, saranno emessi a favore delle SS.LL., ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale, il cui ammontare sarà determinato da questo Ufficio non appena il Ministero dell'economia e delle finanze avrà stanziato i fondi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, l'importo massimo delle spese da rimborsare ai comuni di ciascuna Provincia per l'organizzazione tecnica delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito, nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo, con decreto ministeriale, secondo distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i comuni con non più di 5 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni.

Quando questo Ufficio conoscerà l'ammontare del finanziamento disposto dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere separate, comunicherà le assegnazioni di fondi per le spese organizzative entro le quali le SS.LL. avranno cura di disporre che siano contenute le erogazioni agli enti locali, assicurando - nel contempo - il pieno e regolare svolgimento di tutte le operazioni. Nelle more, si raccomanda di ribadire ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili in quanto le eventuali spese eccedenti le predette assegnazioni resteranno a carico dei comuni medesimi.

§ 2 - Spese da sostenere direttamente dalle Prefetture, dai Commissariati di Trento e Bolzano e dall'Ufficio di Presidenza della Valle D'Aosta.

A partire dal corrente esercizio finanziario, a seguito di intese intercorse tra questa Direzione centrale e la Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali di questo Ministero, le spese da sostenersi direttamente da parte di codeste sedi saranno suddivise tra le due Direzioni centrali e, conseguentemente, graveranno su diversi capitoli di spesa.

Pertanto, a carico degli accreditamenti disposti a favore delle SS.LL. sul capitolo 1310 -PG 3, continuano a gravare e dovranno, quindi, essere imputate le spese relative ai seguenti adempimenti:

- a) spese per i telegrammi spediti dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura con i quali si attesta la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- b) spese per conversazioni telefoniche effettuate dai direttori amministrativi o dai segretari degli ospedali o case di cura per comunicare la volontà dei degenti di votare nel luogo di cura;
- c) spese per la corrispondenza e per i telegrammi spediti dalle autorità indicate sull'apposita nota n. 2067 dell'8 aprile 2009, diramata tramite comunicato INTRANET dell'8 aprile 2009. Le spese in parola verranno rimborsate direttamente dalle Prefetture dietro presentazione di elenchi riepilogativi

relativi alle somme addebitate.

In merito alla lettera c), si prega di intervenire tempestivamente presso le locali filiali di Poste Italiane affinché trasmettano la documentazione necessaria per il rimborso prima della chiusura della gestione contabile del capitolo. Oltre tale data non sarà possibile accogliere eventuali richieste di rimborso.

§ 3 - Spese dei Comuni rimborsabili dallo Stato.

In base alle disposizioni citate al paragrafo 1, i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Fanno eccezione quelle facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

A carico degli accreditamenti che saranno disposti a favore delle SS.LL. sul citato capitolo, dovranno essere rimborsate ai Comuni le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n) del citato decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 Presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) spettano i compensi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62.

Pertanto, gli importi da corrispondere per le consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono, a seconda dei vari abbinamenti, i seguenti:

- Seggi ordinari
- in caso di sola elezione del Parlamento europeo
- Presidenti: €. 150,00
- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00, pertanto;

- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali o comunali
- Presidenti: €. 187,00
- Scrutatori e Segretari: € 145,00
- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali e comunali o ad elezioni comunali e circoscrizionali
- Presidenti: €. 224,00
- Scrutatori e Segretari: € 170,00

- in caso di elezione del Parlamento europeo abbinata ad elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

- Presidenti: € 261,00

- Scrutatori e Segretari: € 195,00

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni).

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Dette spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Per la liquidazione si richiamano in proposito le istruzioni contenute nell'apposita circolare in fase di emanazione.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

b) Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 3 aprile 2009, data di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi, e termina il 7 luglio 2009, trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, dovranno rimborsarsi al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal Comune, l'amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto trasmesso alla Prefettura.

L'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni e il termine entro il quale adottare la necessaria determina autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio. In merito, corre l'obbligo

precisare che tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo n. 66/2003, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2008, n. 133.

Inoltre, nella determinazione autorizzativa, da adottarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, debbono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

Dette determinine devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'art. 107 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Ministero ribadisce l'importanza che le determinazioni dei responsabili dei servizi siano adottate in osservanza delle singole disposizioni statutarie e regolamentari attuative del citato testo unico.

In merito alla successiva rendicontazione da produrre da parte degli Enti locali per le spese inerenti il lavoro straordinario, si rimanda al paragrafo 5, punto 5a) delle presenti istruzioni.

Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell'attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato (per i Comuni che effettuano solo le elezioni europee) saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per i Comuni interessati dagli abbinamenti con le elezioni amministrative variamente combinate, detto termine è ridotto a quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale dipendente degli enti locali, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

In particolare, l'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge,

connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni, entro il termine perentorio dei sei mesi, ovvero dei quattro mesi, stabiliti dalla normativa vigente.

Per procedere alla determinazione della misura oraria dovrà farsi riferimento all'articolo 38 del succitato C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

Relativamente all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, si ribadisce che la stessa, rientrando fra le esigenze connesse alle funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Si osserva, a tal fine, che i contratti del 10 aprile 1996 e del 23 dicembre 1999 disciplinanti il rapporto di lavoro del citato personale, pur sostituendo l'indennità di funzione ex artt. 37 e 38 del D.P.R. n. 333 del 1990, con l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato, nulla dispongono in ordine alla possibilità di remunerare il dirigente per il lavoro svolto al di fuori dell'orario di lavoro, confermando quindi la previgente disciplina.

Tra l'altro, si rileva che l'art. 16 del citato C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l'orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l'organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, sia correlato in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario. I Comuni medesimi provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta secondo le modalità previamente concordate ed inseriranno la stessa nel rendiconto da trasmettere alla

Prefettura. Resta inteso che il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 70 ore mensili non dovrà, in nessun caso, essere superato.

Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato DL n. 8/1993.

c) Spese per assunzione di personale a tempo determinato.

Qualora l'Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa.

Al riguardo, nel rammentare le limitazioni previste dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, si rappresenta che il divieto di cui alla predetta norma non si applica alle assunzioni a tempo determinato connesse con lo svolgimento di elezioni per la sola quota coperta da finanziamenti statali - e quindi per le elezioni europee - in funzione dell'esigenza di assicurare un adeguato supporto allo svolgimento di una preminente funzione istituzionale. Pertanto, per tutti gli enti soggetti ai divieti di cui all'articolo 76, nei quali si effettua il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni comunali, debbono ritenersi effettuabili assunzioni a tempo determinato unicamente per gli adempimenti strettamente riconducibili alle elezioni europee, i cui oneri sono a carico dello Stato.

In ogni caso, da parte dei predetti Comuni dovrà essere offerta, nell'ambito dei provvedimenti di attribuzione di incarichi a tempo determinato, analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendono indispensabile il ricorso all'attribuzione degli stessi, con contestuale e puntuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all'interno dei Comuni medesimi. Al riguardo, si ribadisce che non può ritenersi legittimo il ricorso all'affidamento di incarichi a tempo determinato, anche se con oneri non a carico dei bilanci comunali, in tutte le ipotesi in cui non si attesti e non si dimostri l'esistenza di una necessità assoluta di operare in tal senso per garantire il corretto svolgimento del procedimento elettorale. In particolare, il ricorso a tale tipologia di assunzione appare difficilmente giustificabile per gli enti di cui al comma 7 del citato art. 76, nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, situazione indicativa di un sovradimensionamento numerico piuttosto accentuato.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario. Difatti, per il periodo in cui detto personale svolge attività lavorativa per conto del comune è a tutti gli effetti personale dipendente per il quale sarà possibile acquisire le relative risorse.

Si rammenta, inoltre, che non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l'ente stesso.

In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di svolgere lavoro aggiuntivo o straordinario, a seconda che si tratti di tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, si fa presente che la materia è disciplinata dall'articolo 6 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 15 del C.C.N.L. del 15 ottobre 2001 e dall'articolo 16 del medesimo contratto, che ha dettato norme di integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 16 citato, dispone che in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del CCNL del 9 maggio 2006, nelle misure:

15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

Inoltre, il comma 3, del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16 sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, il comma 4, del predetto articolo 16, consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6, (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%).

Tali ore sono retribuite, ai sensi del citato comma 4, secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000.

d) Spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione

dei risultati elettorali.

e) Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli. L'articolo 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002, ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tuttavia, l'articolo 5 della citata norma, nel porre il maggior onere a carico della finanza pubblica, non specifica il quantitativo massimo delle cabine da acquistare né, tantomeno, la durata media di vita di tali beni durevoli. In mancanza di una espressa disposizione normativa, questo Ministero ritiene di dover individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.

Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive ed espletare, nel contempo, un maggiore e accurato controllo delle acquisizioni medesime, dovrà essere predisposta una quantificazione analitica del numero di cabine elettorali necessarie ad ogni Ente locale, calcolato sul numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio (n. 4 cabine a sezione). Sulla scorta di tale quantificazione si dovrà, inoltre, provvedere al riesame dei rendiconti afferenti le consultazioni dal 2002 al 2008 ed alla successiva annotazione del numero di cabine già acquistate e rimborsate ad ogni Comune. Laddove fossero presentate richieste di rimborso per acquisizioni superiori al quantitativo massimo, così calcolato da codesti Uffici, si potrà procedere allo stralcio del rimborso in argomento, previa conferma ministeriale, in considerazione della predetta durata decennale dei beni in parola.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune, o, nell'impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola, come già detto, dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni.

f) Spese per collegamenti telefonici.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici straordinari, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

g) Spese per la propaganda elettorale.

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al riguardo, anche per l'acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all'anno, questo Ministero, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi. Si precisa che in caso di abbinamento delle elezioni europee con le elezioni amministrative tale spesa rientra tra quelle da ripartire tra lo Stato e le altre Amministrazioni interessate.

h) Spese postali.

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali eventualmente sostenute prima dell'apertura dell'apposito conto di credito.

i) Ulteriori spese.

Possono essere imputate al capitolo suindicato (cap. 1310 -PG3-) le spese non indicate nella precedente elencazione purché legittimamente assunte e che, ad avviso delle SS.LL., siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni, con esclusione di tutte quelle rivenienti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate al capitolo 1310 -PG 3.

Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano, ovviamente, fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni, di interesse statale o meno, per i quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli.

§ 4 - Anticipazioni ai Comuni.

Codesti Uffici dovranno corrispondere ai Comuni un acconto, pari al 90 per cento, delle spese che si presume essi debbano anticipare, allorquando verranno accreditate, da questa Direzione, le somme sul capitolo 1310 -PG3- del corrente esercizio.

§ 5 - Rendiconti dei Comuni.

E' da premettere che per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dallo Stato, le amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In merito, le SS.LL. avranno cura di richiamare la particolare attenzione degli Enti interessati.

I Comuni interessati dallo svolgimento della sola elezione del Parlamento europeo, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal decreto legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Pertanto, detti rendiconti dovranno essere presentati entro il 7 dicembre 2009.

Il termine suindicato, ai sensi dell'articolo 2, del D.L 3/2009, è ridotto a quattro mesi per i Comuni interessati al contemporaneo svolgimento delle elezioni europee con le elezioni amministrative. Conseguentemente detti rendiconti dovranno essere presentati entro il 7 ottobre 2009.

I rendiconti dovranno essere accompagnati, in caso di abbinamento delle citate elezioni, da un prospetto riepilogativo contenente il riparto delle spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni tra gli enti interessati alle consultazioni.

Le Prefetture non dovranno effettuare i rimborsi dei saldi relativi ai rendiconti per i quali sia stato violato il termine perentorio di presentazione.

Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti, occorrerà far riferimento alla data di consegna ovvero alla data di spedizione, per raccomandata, dell'elaborato.

I rendiconti sottoscritti dal responsabile del servizio, dovranno avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, ai sensi della più volte menzionata legge n. 68 del 1993. Con l'occasione, al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si prega di invitare i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Qualora le procedure degli Enti locali fossero informatizzate e, conseguentemente, venissero prodotti unicamente documenti digitali, i Comuni dovranno produrre, su supporto cartaceo, copie conformi agli originali degli atti digitali.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

c) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dallo Stato, ecc.. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

d) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

e) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione. Ad ogni buon fine, si avverte che la liquidazione di tali competenze dovrà essere effettuata in base alle istruzioni che saranno all'uopo diramate;

f) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici in indirizzo vorranno richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

I rendiconti di cui sopra, appena pervenuti alle SS.LL., saranno sottoposti ad accurato esame e controllo da parte di codeste Sedi, le quali avranno cura di accertare, in base alle norme di legge ed alle istruzioni impartite dallo scrivente, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non devono gravare sul citato capitolo.

Si provvederà quindi ad emanare apposito decreto formale di rimborso, solo quando saranno state escluse le spese non ammissibili precisando, tra l'altro, che il provvedimento stesso è da ritenersi definitivo. Si raccomanda di motivare adeguatamente le eventuali esclusioni disposte. Tale decreto dovrà essere trasmesso per raccomandata all'Ente interessato. L'adempimento è condizione di legittimità del provvedimento.

Avverso detto decreto l'Ente ha la facoltà, entro il termine di 60 giorni, di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sarà infine emesso l'ordinativo a saldo delle spese sostenute dai Comuni, tenuto conto delle anticipazioni in precedenza effettuate, o sarà provveduto al recupero della maggior somma eventualmente anticipata.

Tutte le spese dovranno essere rimborsate al lordo.

§ 6 - Rendiconti dei funzionari delegati.

A discarico degli accreditamenti ricevuti sull'apposito capitolo, le SS.LL. avranno cura di far pervenire, ai competenti organi di controllo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, i relativi rendiconti semestrali.

Si raccomanda vivamente di disporre i pagamenti tempestivamente, in modo da non pregiudicare, per alcun motivo, l'osservanza del termine del 31 marzo 2010 entro il quale occorrerà disporre il rimborso a saldo ovvero il versamento della eventuale disponibilità in conto entrate eventuali del Ministero dell'interno. Si ricorda che il citato termine discende direttamente dalla legge e non è prorogabile con alcun provvedimento amministrativo. Sono quindi prive di efficacia le eventuali richieste per dilazionarlo.

Le inosservanze espongono le SS.LL. alla possibilità di applicazione delle penalità previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Alle suddette contabilità saranno allegati i rendiconti documentati dei Comuni, con allegato l'originale del decreto di liquidazione, se ricorrente.

Allo scopo di consentire la consueta classificazione statistica delle spese sostenute e rimborsate, è opportuno che presso gli atti di codesti uffici resti traccia della natura e dell'importo dei singoli oneri anche dopo la presentazione dei rendiconti.

Entro il 30 gennaio 2010, si invitano le SS.LL. a segnalare, via fax al n. 0646549649, a questo Ministero:

- l'importo delle spese di cui al precedente paragrafo 2, sostenute da codesti Uffici;
- l'importo complessivo dei rendiconti definitivi presentati dai Comuni;
- l'ammontare complessivo di tutti gli impegni assunti a carico dei fondi accreditati sul ripetuto capitolo;
- la disponibilità eventualmente esistente.

Contestualmente sarà data assicurazione di aver già acquisito tutti i rendiconti dei Comuni.

§ 7- Disciplina dei riparti.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla legge 25/3/2009 n. 26, dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati.

Pertanto, in merito al riparti delle suddette spese, occorrerà adottare i seguenti criteri.

- abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni provinciali o comunali:

la spesa dovrà essere ripartita, metà a carico dello Stato e metà a carico della Provincia o del Comune;

- abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni provinciali e comunali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della Provincia e un terzo a carico del Comune;

- abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali:

la spesa dovrà essere ripartita in ragione di un quarto a carico dello Stato, un quarto a carico della Provincia e due quarti a carico del Comune;

- abbinamento del Parlamento europeo con le elezioni comunali e circoscrizionali:

la spesa dovrà essere ripartita un terzo a carico dello Stato e due terzi a carico del Comune.

Pertanto, i rendiconti dei Comuni interessati agli abbinamenti dovranno essere ammessi a rimborso soltanto per la parte di competenza dell'Erario. Dall'importo dovranno essere detratti gli acconti erogati.

Alle Amministrazioni provinciali interessate agli abbinamenti, le competenti Prefetture dovranno inviare copia dei prospetti generali relativi ai rendiconti dei comuni con formale decreto di riparto, invitandole a provvedere al rimborso, ai comuni, della quota di propria competenza. Nel contempo, le Prefetture provvederanno ad invitare le Amministrazioni provinciali e comunali a versare nella contabilità speciale, entro il termine di 30 giorni, la quota delle spese telegrafiche di propria competenza afferenti le elezioni. Il riparto dovrà essere effettuato tenendo conto della ripartizione sopradescritta.

Rimangono, comunque, a carico dello Stato e non sono soggette a riparto, le spese per l'organizzazione dei servizi di Prefettura e le altre spese indicate al comma 3, dell'articolo 17 della legge n. 136/1976.

§ 9– Norme speciali per il Friuli Venezia Giulia, la Sicilia e la Sardegna

In Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna si svolgeranno sia l'elezione del Parlamento europeo sia le elezioni provinciali, comunali ed eventuali circoscrizionali.

Poiché in caso di contemporaneo svolgimento delle predette elezioni, il riparto delle spese, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del citato DL 3/2009, è effettuato d'intesa con le Regioni a statuto speciale, si precisa che dette intese sono in fase di perfezionamento e saranno trasmesse alle Prefetture interessate allorché definite.

§10 - Ballottaggi

In caso di ballottaggio, si precisa che l'articolo 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62, ha posto a carico

della finanza pubblica i maggiori oneri scaturenti dalla legge medesima (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese di viaggio ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).

Pertanto, relativamente agli onorari da liquidare ai componenti dei predetti uffici elettorali di sezione, l'onere da porre a carico dello Stato è il seguente:

Solo seggi ordinari

Presidenti € 30,00

Scrutatori e segretari € 24,00

Si rammenta che, ai fini del successivo rimborso, i comuni interessati dovranno inviare a codeste Sedi il rendiconto attestante la spesa sostenuta, limitatamente alla quota parte statale.

Al riguardo, attese le numerose scadenze derivanti dall'effettuazione di più consultazioni elettorali, al fine di agevolare il lavoro di riscontro e successivo rimborso da parte di codesti Uffici, analogamente a quanto disciplinato per la rendicontazione delle spese afferenti il Parlamento europeo con le amministrative, si ritiene opportuno che i comuni trasmettano detto rendiconto entro il termine di quattro mesi dalla data della consultazione. Pertanto, si segnala l'opportunità di invitare gli enti interessati al sollecito invio della suddetta documentazione.

Con l'occasione, si pregano tutti i Prefetti, i Commissari di Governo di Trento e Bolzano nonché il Presidente della Regione autonoma della Valle D'Aosta di voler comunicare, per opportuna conoscenza, alle locali Ragionerie Territoriali dello Stato, l'avvenuta emanazione della presente circolare.

Infine, si raccomanda a codeste Sedi di consultare il sito Intranet di questa Direzione centrale (link: <http://intradait.interno.it/index.php?module=News&catid=&topic=25>) per la conoscenza tempestiva di tutte le ulteriori comunicazioni, in quanto sarà questo il sistema di comunicazione privilegiato per la divulgazione di tutte le istruzioni ministeriali sull'argomento.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:

paola.tedeschini@interno.it

Si raccomanda l'esatta osservanza delle presenti istruzioni e si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)

Roma lì, 20 aprile 2009